

Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' -
Acquisizione di documenti non allegati - Ammissibilità - Limiti -
Individuazione - Criteri - Fondamento - Fattispecie.

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimamente acquisito un referto medico, benché il c.t.u. fosse stato autorizzato all'acquisizione, presso strutture pubbliche e private, della documentazione riguardante il danneggiato, e nonostante tale referto fosse stato ritenuto dal giudice di primo grado indispensabile ai fini dell'integrale quantificazione del danno biologico, a mezzo di un supplemento peritale).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32935 del 09/11/2022 (Rv. 666142 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Civ_art_2697

Corte

Cassazione

32935

2022